

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio XI Ambito Territoriale di Forlì-Cesena*

*Provincia di Forlì-Cesena
Assessorato al welfare e allo sviluppo economico*

*Azienda USL di Forlì
Servizio pediatria di Comunità*

*Azienda USL di Cesena
Servizio pediatria di Comunità*

Istituzioni scolastiche del territorio provinciale

Comuni del territorio provinciale di Forlì-Cesena

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

(accordo procedurale per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico tale da garantire sia la somministrazione programmata, sia la somministrazione al bisogno e/o in condizioni di emergenza-urgenza garantendo la possibilità di intervento tempestivo in qualunque orario di presenza a scuola dell'alunno, ivi comprese tutte le iniziative organizzate dalla scuola anche al di fuori degli ambienti scolastici)

- Vista la Dichiarazione dei Diritti del Bambino, approvata dall'ONU il 20 Novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n.166/2012 “Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, in Emilia-Romagna” e le principali fonti normative di riferimento e di supporto alla definizione ed attuazione delle linee di indirizzo riportate in appendice alla stessa;
- premesso che le Istituzioni e gli Enti coinvolti nel presente atto riconoscono la necessità di tutelare la salute e il benessere dei bambini;
- considerato come debba essere salvaguardato il Diritto del bambino alla salute senza che ciò comporti l'allontanamento dall'attività scolastica ove occorresse garantire tale tutela attraverso somministrazioni di farmaci, nel caso in cui la somministrazione debba avvenire necessariamente durante l'orario scolastico;
- ritenuto necessario che in questi casi, al fine di tutelare la famiglia, gli operatori scolastici e, soprattutto il minore, predisporre un accordo convenzionale, condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti;
- considerato che i soggetti istituzionali sono chiamati a regolamentare in modo unitario i percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare farmaci – sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente Servizio dell'AUSL;

in data 18 aprile 2013, presso la sede della Provincia, tra i rappresentanti dei soggetti istituzionali: Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio XI Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, Servizi di Pediatria di comunità delle AUSL di Forlì e di Cesena; Provincia di Forlì-Cesena, Comuni e Istituzioni scolastiche del territorio provinciale;

si conviene e si stipula quanto segue:

- oggetto della presente protocollo è la somministrazione di farmaci per i quali non sono richiesti il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione/informazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.

Art. 1

Protocollo Terapeutico e criteri adottati dalle AUSL di Forlì e di Cesena per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico.

I farmaci a scuola, non devono essere somministrati, salvo i casi particolari autorizzati dai medici del Servizio di Pediatria di Comunità.

La richiesta di somministrazione di farmaci in orario scolastico viene presentata dalla famiglia, o da chi esercita la potestà genitoriale, o dallo studente se maggiorenne, al Dirigente Scolastico, Dirigente delle Scuole e dei Servizi Paritari/Educativi, Direttore dell'Ente di Formazione

Professionale allegando l'autorizzazione rilasciata dai medici del Servizio di Pediatria di Comunità dell'AUSL a documentazione di cui a seguire.

Il **modulo di richiesta** è allegato al presente Protocollo di cui fa parte integrante (**allegati 1 e 1a**)

Il medico curante (Pediatra di Libera scelta, Medico di Medicina Generale, Specialista di riferimento) redige la prescrizione dei farmaci da somministrare in orario ed ambito scolastico, specificando l'eventuale capacità o meno dell'alunno ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco

I **criteri** ai quali si atterranno i medici di cui sopra per rilasciare le certificazioni sono:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

La Pediatria di Comunità, presa visione del certificato del curante e della richiesta scritta della famiglia, rilascia il certificato per la somministrazione di farmaci in orario scolastico. Il **modulo di autorizzazione**, allegato al presente Protocollo di cui fa parte integrante, deve contenere tutti i dati richiesti (**allegato 2**); esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori.

La famiglia, o chi esercita la potestà genitoriale, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente Scolastico, Dirigente delle Scuole e dei Servizi Paritari/Educativi, Direttore dell'Ente di Formazione Professionale il **modulo di richiesta**, unitamente al **modulo di autorizzazione** rilasciato dai medici del Servizio di Pediatria di Comunità dell'AUSL ed ai **farmaci** prescritti in confezione integra, in corso di validità, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento avendo cura di sostituire/rifornire il farmaco.

Art. 2 **Modalità operative**

Il Dirigente Scolastico, Dirigente delle Scuole e dei Servizi Paritari/Educativi, Direttore dell'Ente di Formazione Professionale, acquisiti il **modulo di richiesta** dalla famiglia, o da chi esercita la potestà genitoriale, o dallo studente se maggiorenne, e il **modulo di autorizzazione** rilasciato dalla AUSL, valutata la fattibilità organizzativa:

- individua per ciascun anno scolastico gli **Incaricati alla somministrazione (allegato 3)** (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale), responsabili di somministrare i farmaci e ai quali deve essere garantita prioritariamente la "formazione/informazione in situazione", con il possibile contributo delle Associazioni delle Famiglie;
- richiede (**allegato 4**) e costruisce con tempestività, insieme al Servizio di Pediatria di Comunità dell'AUSL, uno specifico "Piano di assistenza individualizzato" (**allegato 6**), comprensivo dell'attività di formazione/informazione in situazione rivolta agli operatori scolastici garantita dall'AUSL;
- dispone affinché sia data esecuzione a quanto indicato nel modulo di autorizzazione (nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione/informazione, incaricando gli stessi di organizzare la tenuta del "**registro di somministrazione**", se necessario, relativo alla somministrazione dei farmaci per ciascun allievo, affinché sia attestata ogni somministrazione, il nome dell'adulto autorizzato che ha provveduto o assistito alla medesima.

Art. 3 **Formazione del personale**

La formazione/informazione costituisce un diritto/dovere degli **Incaricati alla somministrazione** di farmaci in orario e ambito scolastico.

Ferme restando le competenze in materia proprie del Tavolo Tecnico Regionale, fra le Istituzioni Scolastiche e le strutture sanitarie delle Aziende USL andranno previste iniziative congiunte di formazione a cui parteciperanno gli **Incaricati alla somministrazione** di farmaci in orario e ambito scolastico.

Le Aziende USL collaboreranno alla predisposizione dei percorsi di formazione necessari e relativi alle singole specificità nelle scuole del territorio, unitamente ai Dirigenti Scolastici, Dirigenti delle Scuole e dei Servizi Paritari/Educativi, Direttori dell'Ente di Formazione Professionale all'inizio di ogni Anno Scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, in ogni situazione in cui si renda necessario in relazione a nuovi casi.

La formazione riguarderà le patologie presenti tra gli alunni per i quali è richiesta la somministrazione quotidiana e/o al bisogno di farmaci in orario scolastico e le relative norme di primo soccorso.

La formazione specifica sarà finalizzata ad addestrare gli operatori ad effettuare sia la somministrazione quotidiana sia quella al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, norme di primo soccorso, aspetti psicologici e relazionali, ...).

La formazione del personale scolastico dovrà concludersi con il rilascio di un **attestato (allegato 5)**, che documenti la competenza acquisita.

Art. 4

Somministrazione dei farmaci ad opera di un familiare e/o incaricato esterno e/o auto-somministrazione

Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, si conviene sulla possibilità di prevedere l'auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dall'AUSL quando ciò è previsto dalla stessa e il coinvolgimento degli studenti nel "piano di assistenza individualizzato" che li riguarda, previa supervisione di un adulto.

Si ritiene autorizzabile l'auto-somministrazione di farmaci da parte di studenti che siano autonomi: tale competenza dovrà essere riportata nel certificato per la somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Anche in caso di auto-somministrazione del farmaco va comunque prevista la presenza di un adulto adeguatamente formato, sia per garantire la registrazione dell'avvenuta somministrazione sia per intervenire in caso di eventuali situazioni di urgenza-emergenza.

La famiglia, o chi esercita la potestà genitoriale (o lo studente se maggiorenne), può chiedere espressamente al Dirigente Scolastico, Dirigente delle Scuole e dei Servizi Paritari/Educativi, Direttore dell'Ente di Formazione (ai quali compete il rilascio dell'autorizzazione) di accedere alla sede scolastica per somministrare il farmaco al proprio figlio personalmente o tramite incaricati (**allegato 1**).

Art. 5

Gestione dell'emergenza

I farmaci "salvavita" rientrano nella tipologia più generale dei farmaci somministrati ai sensi del presente Protocollo per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'AUSL.

Nel caso in cui si configuri una situazione di emergenza e/o urgenza il personale somministratore e comunque il personale scolastico presente, attiverà una **chiamata di soccorso al 118**.

Art. 6

Durata della validità della presente Intesa

Le Parti convengono che la presente Intesa abbia carattere permanente fatte salve diverse necessità intervenute e concordate tra le parti.